



COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI		
27 MAG. 2022		
Prot. N.	8580	
Cat.	Cl.	Fasc.

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Verbale del 27/05/2022 del Revisore dei Conti

PARERE SULLA DELIBERA: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2022"

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Castelnuovo né Monti, ricevuta per via telematica la richiesta di parere di cui all'oggetto, ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio dello stesso.

Alla richiesta è stata allegata:

- bozza delibera di consiglio comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RISCONTRATO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di virus Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- a seguito della diffusione COVID19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus, sia a livello sanitario e sia a livello economico;
- i riflessi economici negativi legati alla pandemia del virus denominato Covid-19 sono tuttora presenti;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- L'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato posticipato al 31 maggio il termine per l'approvazione del PEF della tariffa dei rifiuti;

RITENUTO prevedere – anche per l'anno 2022- un sistema di agevolazioni sociali per le utenze domestiche residenti collegate alla quota variabile della TARI per tutelare le famiglie con i redditi ISEE bassi.

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**";

VALUTATO CHE si intende prorogare per l'anno 2022 quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (tari) all'art.9 comma 8, cioè:

vengono previste - per le utenze domestiche residenti- le seguenti agevolazioni sociali collegate alla quota variabile della TARI:

- a) Riduzione del 100% della quota variabile della tariffa 2022 per i nuclei familiari residenti con ISEE non superiore ad €. 8.265,00;
- b) Riduzione del 50% della quota variabile della tariffa 2022 per i nuclei familiari residenti con ISEE superiore ad €. 8.265,00 e fino ad €. 12.500,00.

Per fruire della agevolazione in esame occorre presentare richiesta su modulo predisposto dal comune entro e non oltre il 30 settembre 2022 e l'agevolazione verrà contabilizzata in sede di versamento della rata di saldo. L'agevolazione in esame è alternativa a quella prevista al comma 6 del presente articolo. In caso di sussistenza dei presupposti per fruire di entrambe le agevolazioni viene applicata nell'anno 2022 l'agevolazione più favorevole al contribuente.

CONSIDERATO CHE gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni sono coperti con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013. e per l'anno di imposta 2022, l'importo di tali agevolazioni è stato stimato nella misura di 11.132,00 euro

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2022**" e dispone che venga trasmessa copia del presente Verbale alla Tesoreria Comunale, al settore Ragioneria ed al Consiglio Comunale.

Data 27/05/2022

Il Revisore dei Conti

del Comune di Castelnuovo né Monti

Dott. Senizza Arnaldo